

CIRCOLARE

**Numero 8
del
01/03/2018**

**MODELLI INTRASTAT 2018
NOVITÀ E SEMPLIFICAZIONI**



Modelli Intrastat 2018: novità e semplificazioni

Le novità introdotte dal 2018 riguardano:

- abolizione modello Intrastat acquisti beni e servizi con periodicità trimestrale;
- presentazione degli Intrastat acquisti beni e servizi con periodicità mensile, a soli fini statistici, al superamento delle seguenti soglie:
 - oltre 200.000 euro per acquisto intracomunitario di beni;
 - oltre 100.000 euro per acquisto intracomunitario di servizi;
- i soggetti passivi che presentano con periodicità mensile il modello Intrastat sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni al superamento della soglia di 100.000 euro;
- semplificazioni della modalità di compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente nei modelli, con riduzione del livello di dettaglio richiesto.

Cessione di beni e servizi intracomunitari

Per quanto riguarda la presentazione degli Intrastat relativi a cessioni intracomunitarie di beni e servizi nulla varia in relazione alle soglie di determinazione della periodicità del modello: in caso di cessioni di beni o servizi resi intracomunitari inferiori a 50.000 euro per ciascun trimestre, nei 4 trimestri precedenti al periodo di riferimento, si dovrà presentare un modello Intrastat con periodicità trimestrale, altrimenti con periodicità mensile.

Le novità riguardano:

- *beni*, la compilazione dei dati statistici diventa facoltativa per i soggetti mensili che, nei 4 trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre inferiore a 100.000 euro;
- *prestazioni di servizi rese*, per il campo “Codice Servizio”, ove presente, è richiesto un livello di dettaglio più basso rispetto alla precedente normativa: da classificazione a 6 cifre a

classificazione a 5 cifre; questo implicherà una diminuzione del 50% dei codici da selezionare.

Acquisto di beni e servizi intracomunitari

A partire dal periodo di riferimento di gennaio 2018 è stato abolito l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat relativi ad acquisti di:

- *beni*, per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per un importo inferiore a 200.000 euro in ciascun trimestre. I dati statistici per questi soggetti sono recepiti dall'Agenzia delle Entrate mediante la comunicazione dati fatture. I soggetti che superano la soglia di 200.000 euro devono presentare il modello Intrastat con periodicità mensile, ma solo a fini statistici;
- *prestazioni di servizi ricevute*, per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per un importo inferiore a 100.000 euro in ciascun trimestre. Anche in questo caso, come per gli Intrastat relativi alla cessione di servizi, è stata introdotta la semplificazione riguardante il campo “Codice Servizio” (livello di dettaglio richiesto più basso, da 6 a 5 cifre).

Rimane inalterato l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento antecedenti al 2018.

È bene ricordare che la verifica delle soglie deve essere effettuata per singola categoria di operazioni; questo significa che in caso di acquisti di beni intracomunitari, per il raggiungimento della soglia di 200.000 euro si devono considerare i soli acquisti intracomunitari di beni effettuati, così come per gli acquisti di servizi intracomunitari, per il raggiungimento della soglia di 100.000 euro si devono considerare i soli acquisti intracomunitari di servizi effettuati.

Ad esempio, se per lo stesso periodo si effettuano acquisti intracomunitari di beni per 210.000 euro e di servizi per 30.000 euro, dovrà essere presentato l'Intrastat relativo ai beni, ma non l'Intrastat relativo ai servizi (provvedimento 194409/2017 dell'Agenzia delle Entrate).

Nulla invece è stato modificato in relazione ai termini di presentazione dei modelli Intrastat, che devono essere trasmessi entro il 25° giorno successivo al periodo di riferimento. Se il termine cade in un giorno festivo, la scadenza slitta al 1° giorno lavorativo successivo.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.